

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 608 DEL 10 DIC. 2024

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**6° SETTORE: TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Benito Canetti**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:**

**ORIGINALE**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**N. 237 DEL 17/12/2024**

**OGGETTO: Conferimento incarico legale per invito alla negoziazione assistita - Causa** O  
M I S S I S : C/Comune. Impegno di spesa - Cig: B4DFE159DD

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;  
**VISTO** il Decreto Sindacale n° 6 del 10/07/2024, "Decreto di conferimento incarico di Responsabile del Settore VI - Lavori Pubblici-Manutentivo",

**PREMESSO**

**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** il Regolamento Comunale dei contratti e di contabilità;  
**VISTI** gli atti d'ufficio;  
**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e nello specifico l'art. 183, comma 3;  
**VISTO** l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

**PREMESSO**

**CHE** con invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita del 04/12/2024, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 31370, il O M I S S I S S I S rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Capano, chiede un risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, per le lesioni subite O M I S S I S S I S, a causa di una caduta avvenuta per la rottura di una ringhiera sita sul lungomare in data 18/04/2023 alle ore 17,35 circa;  
**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 16/12/2024, qui da intendersi integralmente richiamata, si approvava la proposta di costituirsi in giudizio per l'invito alla negoziazione assistita promossa dal O M I S S I S S I S ;  
**DATO ATTO** che questo ente è sprovvisto di un'avvocatura comunale;  
**VISTO** che il professionista Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza, considerata la dichiarata

esperienza in materia, ha presentato propria disponibilità per l'attività professionale da svolgere, presentando valido curriculum ed ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconfiribilità, di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dal D.Lgs. e dal Codice Deontologico Forense;

CHE tenuto conto dei principi sopra richiamati e del curriculum prodotto dall'Avvocato Danilo Granata, si ritiene di affidare allo stesso, l'incarico per l'invito alla negoziazione assistita promossa dal O

M I S S I S ;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTO che l'art. 56, comma 1, lett h), n.1, del D.Lgs. n. 36/2023, esclude dall'applicazione del Codice dei contratti gli incarichi di patrocinio legale;

VISTO l'art. 27, c. 3 lett. r) del vigente Statuto, il quale dispone che la Giunta comunale "Autorizza la resistenza in giudizio (.....)" la cui rappresentanza resta affidata al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di affidare all'Avv. Danilo Granata, con studio in O M I S S I S la difesa e la rappresentanza processuale del giudizio del Comune di Belvedere Marittimo nell'invito alla negoziazione assistita del 04/12/2024 presentata dal O M I S S I S OMISSIS ;

CONSIDERATO che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n.C-264/2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario ( art.47, della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, in materia di diritto di difesa, nonché l' art.24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art.4 del D.L/vo n.50/2017, richiamati dall'art.17, del medesimo decreto , devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "caratterizzato dalla libera scelta del difensore" , tanto più - precisa la sentenza della CGUE - che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione , ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

CHE la spesa è determinata in € 200,00, (duecento/00), oltre 4% Cassa in € 8,00 (otto/00) (esente Iva in quanto in regime forfettario) e così per un totale complessivo di € 208,00 (duecentotto/00), trova capienza sul Cap. 138/6, quale complessivo ed unico onorario da corrispondere al professionista individuato;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267

VISTE le disposizioni su richiamate;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,

#### DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Danilo Granata, con studio in O M I S S I S , l'incarico di patrocinio legale per l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita fra il O M I S S I S ed il Comune, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di € 200,00, (duecento/00), oltre 4% Cassa in € 8,00 (otto/00) (esente Iva in quanto in regime forfettario) e così per un totale complessivo di € 208,00 (duecentotto/00), quale

complessivo ed unico onorario da corrispondere in favore dell'Avvocato Danilo Granata, per l'incarico di cui sopra, sul Cap. 138/6, del Bilancio Comunale 2024;

3. precisato che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: B4DFE159DD;
4. dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 che non sussistono a carico del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del Procedimento conflitti d'interessi in relazione al procedimento di cui trattasi.

Il Responsabile del Settore n. VI  
(Arch. ~~Enrico~~ ~~M. S. A.~~)



